

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 -37 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel COMUNE DI ADRIA (RO) sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1) Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n° **20.549 abitanti al 31 Dicembre 2008** quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella Classe IV.

ART. 3/BIS CATEGORIE DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE TARIFFARIA

1) Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, speciale e normale, in relazione alla loro importanza.

2) Nell'ambito della categoria speciale, le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del 75% sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti sulle pubbliche affissioni.

3) Sono classificate in categoria speciale le località, vie e piazze comprese nell'allegato D del presente Regolamento.

- 4) La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35% della superficie del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- 5) In ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
- 6) La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale è da considerarsi normale.
- 7) La maggiorazione tariffaria per la categoria speciale relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni dovrà essere applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata completata l'installazione degli impianti delle pubbliche affissioni prevista nell'allegato "C" del presente regolamento.

ART. 4

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI PUBBLICITARI RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.

- 1) Ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, nel territorio comunale è consentita, esclusivamente, l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari allegato al presente Regolamento costituendone parte integrante e sostanziale.
- 2) **La superficie complessiva per le affissioni è stabilita in mq. 337 ed è ripartita tra le diverse tipologie delle affissioni nelle seguenti misure percentuali:**
 - **affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 10%;**
 - **affissioni di natura commerciale: 90%.****L'elenco dettagliato degli impianti delle pubbliche affissioni suddiviso per tipologia di destinazione e per categoria (speciale e normale), unitamente alla relativa planimetria, è riportato nell'allegato "C" al presente regolamento.**
- 3) La superficie complessiva per le pubbliche affissioni potrà essere variata secondo le indicazioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART.5

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI

- 1) Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale consentite all'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni direttive contenute nell'art. 4 e dei divieti, limiti e prescrizioni stabiliti con gli art. 7 e 8.
 - 2) Per lo studio e l'elaborazione del piano è istituita una Commissione. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.
- 2-BIS) La Commissione è composta dai Funzionari Responsabili dei seguenti servizi:

Tributi;
Urbanistica;
Tecnico;
Polizia Urbana

e da un Rappresentante del mondo imprenditoriale nominato dal Sindaco. Se il servizio è affidato in concessione fa parte della Commissione il Concessionario o un suo delegato. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale che deve renderla entro 20 giorni dalla richiesta. La Commissione visto il parere della C.E. e preso atto della scadenza dei termini, procede alla redazione del piano definitivo che sarà sottoposto all'approvazione prevista dal precedente comma 2).

3) Il piano deve comprendere: a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici; b) le norme tecniche di attuazione; c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio); d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

4) Il piano deve essere redatto secondo i criteri di: a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle disposizioni cogenti ed in operative contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento attuativo; b) verifica e proposta motivata sulla possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari.

5) E' consentita la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 Luglio 1993, n. 235 cui il presente regolamento espressamente rinvia.

ART.6

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1) Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al comune.

2) La domanda deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della Residenza o domicilio Legale ed il Codice Fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto; c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3) Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

4) Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

5) L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 7/8/1990 n. 241.

ART.7

LIMITAZIONI E DIVIETI

1) E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20 alle ore 09 e dalle 13 alle ore 15.

- 2) E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e nei pressi degli Istituti Scolastici.
- 3) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 4) La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle Vie o Piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART.8
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1) Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

2) L'utilizzazione dei predetti beni è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) per i parchi, i giardini e le aiuole:

il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso e le radici delle piante;

l'installazione deve avvenire unicamente mediante corde fissate al solo tronco ed in modo da salvaguardarne la corteccia.

E' comunque esclusa qualsiasi installazione su piante non sufficientemente robuste per propria natura, crescita o vetustà;

l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno mt. 1,50 dai conduttori (da considerarsi sempre in tensione) e non devono essere utilizzati i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione.

b) per gli edifici:

sulle facciate degli stabili non devono essere murati ganci o mensole ed i mezzi pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni, gronde, finestre ed altre strutture simili pericolose. E' comunque esclusa ogni installazione su edifici comunali adibiti ad attività d'Istituto o messi a disposizione di pubbliche istituzioni.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.9
OGGETTO

1) L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi , ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.10 SOGGETTO PASSIVO

1) E' tenuto al pagamento dell'imposta sulle pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2)E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

ART.11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1) L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3) Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4) Per i mezzi di dimensioni volumetrica è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido volumetrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo,collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come in unico mezzo pubblicitario.

ART.12 TARIFFE

1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con la deliberazione comunale n. 250 del 21.02.1994 e successive.

2) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART.13 AFFISSIONI DIRETTE

1) Il Comune di ADRIA stabilisce di destinare una superficie complessiva minima di metri quadrati **33 ed una superficie massima pari al 50% di quella complessiva destinata alle pubbliche affissioni commerciali**, per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del

pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.L. n.507/1993.

ART.14 DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2) In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sono state deliberate le tariffe, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art.12,13 e 14, commi 1,2 e 3, del D.Lgs.n.507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.15 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a norma Ministeriale.
- 3) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia l'importo superiore a € 1.549,37

ART.16 RIMBORSI

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.17
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

- 1) Per gli accertamenti da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 commi 161, 162 e 163 della Legge 296/06.
- 2) La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata anche tramite ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 se la gestione dell'imposta è affidata ad una dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/97.

ART.18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

- 1) La tariffa dell'Imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

- 1) Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata; nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni di ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) La pubblicità effettuata dalle ONLUS.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.20 OGGETTO

1) Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART.21 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1) Il Comune di ADRIA con popolazione **20.549 abitanti al 31.12.2008**, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati **247** (mq. 12 per ogni Mille abitanti).

ART.22 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2) La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla Legge e con deliberazione comunale.

3) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

ART.23
MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore . In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione.
- 5) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 gg.
- 6) Il committente può annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7) Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei gg. festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 23/BIS
MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER I SOGGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 20 D.LGS. 507/93

Abrogato

ART.24
RIDUZIONE DEL DIRITTO

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/1993;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.25 ESENZIONE DAL DIRITTO

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di Tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, Elezioni Politiche, per il parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) abrogato
 - i) I manifesti delle ONLUS relativi alle proprie attività e manifestazioni.

ART.26 PAGAMENTO DEL DIRITTO

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
- 2) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART.27 SANZIONI E/O INTERESSI

- 1) Le sanzioni sono applicate con riferimento ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

2) Gli interessi sono applicati nella misura del tasso legale aumentato di due punti percentuali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 27/bis COMPENSAZIONE

1) Ai sensi della Legge 296/2006 articolo 1 comma 167, i contribuenti possono richiedere con atto scritto e sottoscritto la compensazione limitatamente a debiti e crediti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

ART.28 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II Capo I della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2) Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

3) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con Ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella Ordinanza stessa.

ART.29 GESTIONE DEL SERVIZIO

1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2) Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART.30 NORME FINALI

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 in data 16.05.1983.

ART.31 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08.06.1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
- 2) Le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1994.

N.B. Le parti scritte in neretto rappresentano le parti inserite.